

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-5998 del 19/11/2018 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOC AGR FARNETO DI MONTEBUGNOLI E GALEOTTI S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola con attività di agriturismo e ristorazione, sito in Comune di Monterenzio (BO), via Collina n. 1-3. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-6239 del 19/11/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOC AGR FARNETO DI MONTEBUGNOLI E GALEOTTI S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola con attività di agriturismo e ristorazione, sito in Comune di Monterenzio (BO), via Collina n. 1-3.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla SOC AGR FARNETO DI MONTEBUGNOLI E GALEOTTI S.S. (C.F. 02250831209 e P.IVA 02250831209) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola con attività di agriturismo e ristorazione, sito in Comune di Monterenzio (BO), via Collina n. 1-3, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁴** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}..
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la SOC AGR FARNETO DI MONTEBUGNOLI E GALEOTTI S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SOC AGR FARNETO DI MONTEBUGNOLI E GALEOTTI S.S. (C.F. 02250831209 e P.IVA 02250831209) con sede legale in Comune di Monterenzio (BO), via Collina n. 1-3, per l'impianto sito in Comune di Monterenzio (BO), via Collina n. 1-3, ha presentato, nella persona di Silvio Albertazzi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena Idice in data 20/04/2018 (Prot. n. 6259) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena Idice, con propria nota Prot. n. 7095 del 11/05/2018 (pratica SUAP n. 238/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/05/2018 al PGB0/2018/11005 e confluito nella **Pratica SINADOC 15191/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 15/10/2018, PGB0/2018/24018, ha riscontrato la presenza di motivi ostativi al rilascio del parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena Idice, con propria nota Prot. n. 16655 del 07/11/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/11/2018 al PGB0/2018/26165, ha trasmesso la documentazione richiesta alla Società e da essa inviata al SUAP in data 29/10/2018 al Prot.n. 16267, al fine di poter provvedere al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 14/11/2018, PGB0/2018/27146, ha trasmesso il proprio parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Monterenzio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 159,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
 - Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici: cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 13,00. - ridotta del 50% in quanto proroga senza modifiche

Bologna, data di redazione 19/11/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC AGR FARNETO DI MONTEBUGNOLI E GALEOTTI S.S.
Comune di Monterenzio (BO), via Collina n. 1

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8
della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello Scarico

Scarico mediante sub-irrigazione costituito dall'unione di uno scarico di acque reflue domestiche da residenza e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (sulla base delle definizioni di cui all'art 101 comma 7 lett. e) del D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152 ess.mm.ii.) provenienti da bagni e cucine da residenza, da un piccolo laboratorio interno all'agriturismo di lavorazione di carne macellata ed anche da un'attività di ristorazione.

Il sistema di trattamento esistente per entrambi gli scarichi delle acque reflue è costituito da fosse tipo Imhoff, pozzetti degrassatori e filtro batterici anaerobici, seguiti da uno smaltimento per subirrigazione semplice, sistema che si applica quando il terreno disponibile è permeabile.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. L'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5 della tab. A della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003;
2. Nel caso si trattasse di zona soggetta a vincolo, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e successive modifiche;

3. Ogni fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
4. Dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica delle vasche tipo Imhoff e del degrassatore, che dovranno essere svuotati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
5. Dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica dei filtri batterici anaerobici, che dovrà essere controllati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
6. Gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli; G. non sono ammissibili altezze della massa filtrante superiori a m 1,50 oppure inferiori a m 0,90;
7. Le acque meteoriche derivanti dai coperti dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale separatamente dal sistema di trattamento delle acque nere e quindi a valle di esso;
8. Dovranno essere effettuati durante la stagione primaverile ed estiva interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per un tratto di circa 10 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea, la cui crescita è favorita dalle sostanze nutrienti contenute nello scarico;
9. **Entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere stipulato con azienda specializzata un contratto di manutenzione programmata con cadenza annuale relativo agli interventi da effettuarsi sul sistema di depurazione;**
10. Nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
 - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verificano fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol.
11. La distanza tra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo della falda stessa non dovrà essere inferiore a 1 m.;
12. La condotta disperdente deve avere una pendenza compresa fra lo 0.2% e 0.5%;
13. La sommità della trincea di subirrigazione deve risultare rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.
14. Nell'area interessata dalla sub-irrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi.

15. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
16. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale inviata al SUAP in data 20/04/2018 prot.n. 6259 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 15191/2018

Documento redatto in data 19/11/2018

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC AGR FARNETO DI MONTEBUGNOLI E GALEOTTI S.S.
Comune di Monterenzio (BO), via Collina n. 1

ALLEGATO B

Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.P.R. 152/2006

Esiti della valutazione

In data 14/02/2018 al n. 20336, la SOC AGR FARNETO ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Bovini ed Equini siti in Comune di Monterenzio (BO), via Collina n. 1.

L'ARPAE-SAC di Bologna in data 22/02/2018 al PGB0/2018/4393 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Monterenzio non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società/dittà Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.

5. La società/dittà Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

Pratica Sinadoc 15191/2018

Documento redatto in data 19/11/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.